

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 1

dipartimento.autonomie_locales@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 2554

Palermo li 15/02/2019

Oggetto: Legge 5 giugno 2003, n. 131 – “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” – Art. 6 comma 7. Direttiva.

Ai Legali Rappresentanti dei Comuni, delle
Città Metropolitane, dei Liberi Consorzi
comunali e delle Unioni di Comuni siciliani

Ai Segretari degli Enti locali siciliani

e, p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana
Palazzo D’Orleans
PALERMO

All’Assessore regionale alle Autonomie Locali
e Funzione Pubblica – Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

Con la presente si intendono fornire chiarimenti e indicazioni in merito alle condizioni, alle procedure e alle modalità attuative della disposizione contenuta nell’articolo 6, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” (G.U. n. 132 del 10/6/2003) che, all’articolo 6 (Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull’attività internazionale delle regioni), al comma 7, così recita: “Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città

metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa”.

Il comma 2 del medesimo articolo 6 della legge 131/2003, statuisce che “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, **dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri**, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione”.

Si sottolinea l'importanza e la portata delle norme sopra indicate, stante che l'obbligo di cui al comma 7 dell'art. 6, di comunicare preventivamente alla **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, al Ministero degli affari esteri e alla Regione di appartenenza** tutte le attività poste in essere all'estero dagli Enti territoriali, deriva altresì dal puntuale rispetto dovuto ai rapporti diplomatici tra Ambasciate, nel rispetto di importanti Intese tra cui si richiamano l'Intesa DARAS-MACI-ANCI, sottoscritta in data 1° luglio 2015, la circolare del Sottosegretario agli Affari Regionali del 27 novembre 2015 e, da ultimo, la nota DAR/0010221 del 9 giugno 2016 che, nel fornire un quadro ricognitivo di regole ed implicazioni della disciplina in questione, sollecitano l'osservanza dei principi che regolano la materia.

Pertanto, nel ribadire la cogenza della norma in argomento, si raccomanda la puntuale applicazione della Legge 5 giugno 2003, n. 131 da parte di tutti gli Enti Locali in indirizzo.

Il Dirigente del Servizio 1
Maria Giovanna Diliberto



Il Dirigente Generale
Margherita Rizza